



Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dal gen. Ugo Marchetti, componente, e dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, nella seduta del 14 marzo 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del sig. Antonio Pittella (licenze n. 201545 e n. 372247).

Fatto

Con atto del 13 novembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale i licenziati sigg. Alessio Di Franco, Giovanni Barbaro, Antonio Pittella e Pietro Riccobene per violazione dell'art. 8.5 R.S.N., per avere postato su Facebook messaggi offensivi della reputazione del sig. Michele Salvatore Del Vecchio con specifico riferimento a suo comportamento quale direttore della gara XV Rally di Caltanissetta (Caltanissetta 24/25 giugno 2017).

All'udienza del 19 dicembre 2017, fissata per la trattazione del caso, il sig. Pittella non è comparso: il Tribunale, non risultando che fosse stato ritualmente intimato, ha stralciato la sua posizione; e, procedendo nei confronti degli altri intimati, li ha dichiarati responsabili della violazione loro ascritta, applicando loro la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi uno.

Ritualmente intimato per l'udienza del 14 marzo 2018, il sig. Pittella non è comparso; una sua istanza di rinvio è stata disattesa dal Collegio, perché non sorretta da valido motivo.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per mesi uno.

Motivi della decisione

Il fatto ha tratto origine da un incidente verificatosi nel corso della seconda prova speciale del rally e dal comportamento tenuto al riguardo dagli ufficiali di gara: i quali non avrebbero dato il giusto peso alla preoccupazione dei concorrenti per il tempo perduto a causa di una sospensione della prova per incidente verificatosi nel corso di essa. I sigg. G. Barbaro, A. Di Franco e P. Riccobene, evidentemente insoddisfatti del modo in cui gli Ufficiali di gara (ed in particolare il D.G. sig. Del Vecchio) avevano risposto alle loro richieste, hanno commentato il fatto su Facebook con espressioni non solamente critiche, ma anche gravemente offensive ("... le cose si fanno per chi si vuole ... quei mangia-franchi dei direttori con il tempo che perdono pagati da noi ..."; "... complimenti a quel direttore di gara che ha fatto questa grande figura di merda"; "... non capiscono un cazzo poi metti sotto qualcuno poi vedi il tempo che c'è da perdere, purtroppo ne abbiamo di tristi testimonianze quest'anno"). Le espressioni, gravemente offensive, non menzionano espressamente il direttore di gara sig. M. S. Del Vecchio, ma sono a lui chiaramente riferibili, perché inserite in un più ampio dialogo tra gli incolpati su Facebook: un dialogo nel quale il riferimento alla persona del Del Vecchio era chiaramente percepibile e che, avuto riguardo alla idoneità diffusiva di Facebook, era tutt'altro che riservato.

In tale dialogo si è inserito anche l'odierno incolpato sig. Pittella, alimentando con le sue osservazioni critiche la polemica dagli altri avviata e la offensività della loro azione, senza prendere adeguate distanze da un coro, che qualificava il Direttore di gara sig. Del



Automobile Club d'Italia
SPORT

Vecchio come profittatore ("mangia franco"), pronto a favorire secondo il proprio capriccio ed incapace di valutare le situazioni.

E' appena il caso di osservare che altro è esprimere una valutazione critica di fatti e situazioni, altro è qualificare negativamente l'altrui comportamento unendosi senza riserve all'altrui coro ingiurioso; e così supportando gli altri nella loro azione illecita. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussista nella specie la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestata, per il suo concorso con gli altri autori sigg. Barbaro, Di Franco e Riccobene (separatamente giudicati e già sanzionati con sentenza del 19 dicembre 2017).

Ai fini della sanzione da applicare va, peraltro, rilevato che le frasi postate dall'incolpato su Facebook, pur se di oggettiva adesione alle altrui comunicazioni, sono caratterizzate da una netta prevalenza del contenuto critico e da contenutezza espressiva. Ritiene, perciò, il Collegio che la sanzione debba essere contenuta nel minimo edittale della sola ammenda in €. 260,00.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara il licenziato Antonio Pittella (lic. n. 201545 e n. 372247) responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione dell'ammenda in euro 260,00.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)